

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1953

MSR 142394

GIOVANNI MACALUSO

AVVOCATO GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA-BIBLIOTECA

Posiz E 3657/2

N. di carico 142394

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1953

*(pronunciato il 5 gennaio 1953
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)*



SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE "TEMI," - ROMA

GIOVANNI MACALUSO
AVVOCATO GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1953

MSR 142394

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1953

*(pronunciato il 5 gennaio 1953
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)*



SOCIETÀ ANONIMA EDITRICE "TEMI," - ROMA

SOMMARIO

	Pag.
Introduzione	3
Litigiosità e criminalità nel 1952	4
L'attività della Corte di Cassazione	7
Rassegna della Giurisprudenza	7
Giurisprudenza civile	8
Giurisprudenza penale	18
Conflitti di attribuzione	24
Il lavoro della Corte di Cassazione	25
Conclusione	30

*Signor Presidente della Repubblica,
Signor Primo Presidente e Signori della Corte,
Signori,*

1. — La magistratura italiana rivolge il suo primo pensiero, il suo omaggio e il suo deferente saluto al Presidente della Repubblica che, onorando col suo intervento questa solenne cerimonia, ha voluto sanzionare anche quest'anno l'alto significato che assume nella vita della Nazione la celebrazione della giustizia.

Il nostro vivo ringraziamento va al Vicario Generale di Sua Santità, ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro Guardasigilli e agli altri membri del Governo, alle autorità civili, militari e politiche, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alle eminenti personalità che illustrano oggi, con la loro presenza, la tradizionale inaugurazione dell'anno giudiziario.

2. — Sento il bisogno di ricordare, con commossa mestizia, i valorosi magistrati della Corte di Cassazione deceduti nel 1952 dopo avere nobilmente dedicato tutta la loro vita operosa a servizio della giustizia e del Paese, nel quotidiano travaglio dell'intelletto e della coscienza dignitosa e netta. Essi sono:

Francesco Saverio TELESIO, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione e Manfredo DE PAOLIS, Sostituto Procuratore Generale.

Onore alla loro memoria!

3. — In quest'aula avvertiamo oggi un grande vuoto: Vittorio Emanuele ORLANDO, sempre primo ad accorrere al richiamo di ogni fausta ricorrenza giudiziaria, non occupa il suo scanno. Il grande mae-

stro, principe della scienza italiana di diritto pubblico, l'avvocato e lo Statista insigne, il Presidente della Vittoria non è più. La quercia è stata abbattuta dalla folgore, ha annunciato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del quale era amatissimo Presidente. E tutta la Nazione ha chinato reverente la fronte, raccolta come in un solo e vasto cordoglio che pareva ripetere il fenomeno di tutti gli italiani fusi d'incanto in un cuore solo, quando Vittorio Emanuele ORLANDO, Presidente del Consiglio dei Ministri, in un'ora grave per la Patria, gridava commosso al popolo italiano le magiche e fatidiche parole di amore, di speranza e di incitamento che furono la sublime scintilla della riscossa: resistere, resistere, resistere. Italia e libertà furono i suoi ideali supremi, ai quali consacrò la sua mente, la sua passione, la sua opera di giurista e di uomo politico, il palpito della sua eloquenza fascinatrice, lo splendore della sua luce spirituale. Il popolo lo ricorderà sempre come uno dei grandi protagonisti della storia d'Italia.

4. — Due avvenimenti nella vita giudiziaria si sono verificati verso la fine dell'anno decorso.

Raggiunti dai limiti di età, Andrea FERRARA, Primo Presidente della Corte di Cassazione e Francesco PELLEGRINI, Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, hanno deposto la toga, circondati dall'affetto e dal plauso di tutti i magistrati. Ai due insigni Colleghi vanno, col rinnovato saluto della magistratura, gli auguri più fervidi di ogni bene.

LITIGIOSITA' E CRIMINALITA' NEL 1952

5. — Dalle precise ed accurate relazioni inviate dai Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello si possono trarre sicuri elementi circa l'andamento della litigiosità e della criminalità nel decorso anno in tutto il territorio italiano.

Si impone, in primo luogo, una considerazione di carattere generale nel suo complesso tranquillante: gli indici della litigiosità e della criminalità, nel loro insieme, denotano uno stato di normalità nella vita della Nazione, che è segno di sicura ripresa in tutti i settori della convivenza sociale. Le difficoltà, certamente non lievi, che il nostro Paese quotidianamente incontra nel suo cammino, non sono state tali da arrecare turbamento all'ordinato svolgersi del vivere civile. È questo un motivo di conforto per tutti e una speranza per l'avvenire.

Nei riguardi della litigiosità vi è stato un incremento generale; sono aumentate specialmente le cause di natura commerciale e, correlativamente, i fallimenti: lato negativo codesto, ma indice probabile dell'attivarsi degli scambi e dell'intensificarsi dell'attività mercantile.

La percentuale maggiore delle cause civili è ancora tenuta dalle controversie di sfratto e da quelle relative alle locazioni degli immobili urbani; segno evidente che la ripresa edilizia, pur notevole, è ancora lontana dal sopperire alle esigenze generali in maniera adeguata. Credo, pertanto, che sarebbe utile persistere nella saggia politica della ricostruzione edilizia. Per ogni famiglia la casa è il nido sicuro del proprio sviluppo; dare una casa ad ogni capo famiglia è assicurare l'ordine nella vita civile, è garantire la base per l'educazione dei figli e porre la pietra d'angolo del grande edificio di una solida società nazionale.

Anche le cause di natura matrimoniale non danno luogo a motivo particolare di allarme. Più che normali gli indici delle controversie incidenti sulla validità del vincolo; stazionarie, nel loro complesso, le separazioni di coniugi, per le quali non appare giustificato qualche allarme lanciato nella stampa in questi ultimi mesi. Infatti, se in taluni distretti di Corti di Appello si è avuto un incremento nelle cause di separazione personale, esso non è tale da preoccupare e, comunque, è controbilanciato da una contrazione delle stesse cause in altri distretti.

Certo la separazione dei coniugi è spesso il primo colpo di piccone dato all'integrità della famiglia, anche se sussiste la possibilità e la speranza di una restaurazione; ma è necessario ricordare che essa costituisce il lato negativo dell'istituto del matrimonio che, pur essendo il più importante per la società (non a torto i nostri padri hanno parlato di *seminarium rei publicae*), è pur sempre un istituto umano.

Per quanto attiene alla criminalità, si ravvisa una costante contrazione dei più efferati delitti di sangue e di quelli contro il patrimonio commessi mediante violenza alla persona. Ciò non toglie che, in alcune località, per ragioni ambientali e sociali, anche tal genere di delitti sia in aumento; si tratta peraltro di un fenomeno circoscritto sul quale le competenti autorità giudiziarie e di polizia hanno portato la loro attenzione e la loro vigile attività. Tutto fa sperare che anche questi pericolosi focolai potranno essere spenti, come è avvenuto in un recente passato rispetto ad altri più virulenti e clamorosi.

Se pressochè stazionaria è la statistica della grande massa dei reati, contraddistinti dal dolo di chi li pone in essere, preoccupante è, invece, l'incremento dei delitti colposi derivanti dalla circolazione stradale.

È giusto rilevare che una delle ragioni determinanti il notevole aumento di tal genere di reati è costituita dall'insufficienza del nostro patrimonio stradale, che si è appalesato ormai inadeguato di fronte al costante e progressivo aumento dei mezzi motorizzati in circolazione. Ma la limitatezza delle strade non è ragione sufficiente nè per giustificare, nè per spiegare il grave aumento dei delitti colposi che traggono origine dalla circolazione.

La prima ragione del preoccupante fenomeno che si segnala è costituita dall'indisciplina degli utenti della strada, indisciplina che, se è ancora notevole da parte dei pedoni, specialmente nei centri abitati, è assai più frequente nei conducenti di veicoli e particolarmente di micromotori. È vero che l'abilitazione alla circolazione, che un progetto di legge in corso prevede per la guida dei micromotori più veloci, costituirà un utile mezzo di controllo da parte dell'autorità, la quale potrà provvedere al ritiro dell'abilitazione stessa, in via definitiva, nei confronti di coloro che si sono dimostrati incapaci di adeguarsi alla rigorosa disciplina stradale, ma altre provvidenze integratrici sembrano necessarie, come quella di elevare il limite minimo di età per il conseguimento dell'abilitazione data l'imprudenza e la naturale sventatezza dei troppo giovani, e quella di sottoporre ad esame tutti coloro che guidano veicoli a motore di qualsiasi specie, per assicurare da parte loro la conoscenza delle norme di circolazione stradale.

Altri provvedimenti ancora si impongono. Così una più accurata, uniforme e rigorosa regolamentazione della circolazione nelle vie più strette o di maggiore traffico, sia nei centri urbani che fuori di essi; la limitazione del transito, in dette vie, a taluni tipi di veicoli; la fissazione della durata dei turni di lavoro dei conducenti di autotreni e di autocorriere, in considerazione del fatto che la maggior parte degli incidenti, provocati da tali veicoli pesanti, è dovuta appunto alla stanchezza dei conducenti.

La revisione del nostro codice stradale, ora in preparazione anche per adeguarlo alla nuova legge stradale internazionale deliberata a Ginevra nel settembre 1949 e diventata legge interna italiana nello scorso agosto, dovrà tenere conto della recente esperienza che è frutto dell'incessante aumento dei veicoli a motore.

Se ancora parecchio vi è da fare nei riguardi della delinquenza minorile, molto è già stato fatto da parte del nostro Ministero, che ha dedicato cure particolari alle case di pena, ai riformatori e agli istituti di educazione dei minori, con ardite iniziative degne di plauso. Gli indici della delinquenza minorile sono tali da non preoccupare: si nota una costante contrazione dei delitti dolosi più gravi, mentre stazionari sono i comuni delitti contro il patrimonio, quali i piccoli furti, che, assieme ai delitti sessuali, sono quelli commessi più frequentemente dai minori.

Queste, in breve, le grandi linee della litigiosità e della criminalità in Italia nel decorso anno 1952.

L'ATTIVITA' DELLA CORTE DI CASSAZIONE

6. — Per quanto riguarda la Corte di Cassazione la statistica indicava, al 31 dicembre 1951, una pendenza di 7.563 ricorsi civili e di 22.376 ricorsi penali.

Durante il 1952 sono pervenuti 6.038 ricorsi civili e 22.754 ricorsi penali; ne sono stati definiti rispettivamente 4.711 civili e 14.596 penali, di guisa che la pendenza attuale, al 31 dicembre 1952, è di 8.890 ricorsi civili e di 30.534 ricorsi penali, con un aumento generale sia nel ramo civile, sia nel ramo penale.

Sul significato di questi dati avrò occasione di soffermarmi più avanti.

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA

7. — Prenderò ora brevemente in esame, secondo la consuetudine, la giurisprudenza della Cassazione del decorso 1952 nel ramo civile e nel ramo penale. Poichè ingente è la mole delle sentenze pronunciate dal Supremo Collegio, delle quali ho testè dato il numero complessivo nel quadro statistico del lavoro compiuto, mi limito a segnalare sopra tutto le decisioni che hanno risolto questioni nuove o che hanno segnato ulteriori sviluppi della giurisprudenza precedente.

Mi sia lecito premettere che tutte le sentenze della Cassazione sono state all'altezza del compito istituzionale del massimo organo regolatore della retta interpretazione ed applicazione della legge.

GIURISPRUDENZA CIVILE.

8. — Numerose sono state nel decorso anno le decisioni delle Sezioni Unite civili in tema di giurisdizione.

9. — Fra esse sono particolarmente degne di rilievo quelle che hanno determinato la natura dell'attività spiegata da alcuni fra i più importanti enti pubblici operanti nel settore dell'economia, quali la Banca d'Italia, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia.

È noto che, a seguito della soppressione dell'ordinamento sindacale fascista, disposta con Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 369 nel 1944, era sorto il dubbio se l'art. 429 n. 3 del vigente codice di procedura civile, secondo il quale sono deferite all'autorità giudiziaria « le controversie relative a rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali », dovesse ritenersi implicitamente abrogato.

La Corte di Cassazione aveva già ritenuto che la disposizione era rimasta in vigore, pur essendo venuto meno l'inquadramento sindacale in essa previsto, in quanto la *ratio legis* era stata quella di deferire all'autorità giudiziaria le controversie di impiego e di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici, a causa della natura dell'attività di carattere privatistico svolta da codesti enti assai spesso in regime di concorrenza con imprese private. A questa identità di natura il legislatore aveva ritenuto opportuno far corrispondere l'identità della disciplina del rapporto di lavoro o di impiego, fissando all'art. 2093 cod. civ. il principio della uniformità di regolamentazione dell'impresa, fosse essa esercitata da imprenditore privato o da ente pubblico inquadrato nelle associazioni professionali. Ed in conseguenza anche la giurisdizione sui rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici economici venne attribuita, con disposizione legislativa poi recepita nell'art. 429 n. 3 cod. proc. civ., al giudice ordinario.

La questione si è presentata recentemente sotto altri aspetti nei confronti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, essendo stato proposto alla Corte Suprema sia il problema di ordine generale se la giurisprudenza circa la competenza del giudice ordinario nella soggetta materia dovesse essere riveduta di fronte ad alcune disposizioni della Costituzione, sia il tema particolare della applicabilità o meno della giurisprudenza stessa ai detti istituti di diritto pubblico.

Per quanto riguarda il Banco di Napoli le Sezioni Unite, con sentenza 16 luglio 1952 (1), premesso che il Banco stesso si richiama alla tesi adottata in notevoli decisioni del Consiglio di Stato che gli art. 39, 103 e 113 della Costituzione avrebbero travolto la competenza del giudice ordinario sulle controversie di impiego e di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici economici, hanno negato il fondamento della tesi stessa. Ha osservato al riguardo il Supremo Collegio essere irrilevante che l'art. 39 della Costituzione, secondo cui l'organizzazione sindacale è libera, abbia modificato il sistema sindacale fascista, perchè l'attribuzione della giurisdizione all'autorità giudiziaria sulle controversie di lavoro in esame, lungi dall'essere collegata con i criteri a cui si ispirava il detto sistema, fu determinata da ragioni che sopravvivevano al crollo dell'ordinamento corporativo soppresso. Nè giova richiamare gli art. 103 e 113 della Costituzione perchè, se il rapporto di impiego e di lavoro degli enti pubblici economici ha carattere privatistico, non sono concepibili nè interessi legittimi nè diritti soggettivi pubblicistici che possano trovare protezione avanti al Consiglio di Stato.

Le Sezioni Unite hanno poi ritenuto che il Banco di Napoli debba considerarsi un ente pubblico economico. Ed al riguardo hanno osservato che non può avere rilevanza la gloriosa storia dell'istituto. Anche l'ente pubblico economico opera sempre nell'interesse generale e l'attività del Banco di Napoli attesta certamente la sorprendente vitalità dell'istituto capace di svolgere in ogni epoca la sua missione benefica aderendo, per virtù della sua salda struttura, alla mutevole realtà dei tempi. Ma la natura di ente economico va desunta dal diritto positivo e dai vari provvedimenti che si riferiscono all'ente; ed al riguardo sta di fatto che con R. D. L. n. 516 del 1937, convertito nella legge n. 1206 del 1938, fu revocato il divieto di inquadramento sindacale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e di altri istituti di credito di diritto pubblico. E successivamente, con legge n. 1303 del 1938, la revoca venne genericamente estesa a tutti gli enti pubblici operanti nel campo della produzione e svolgenti un'attività economica in regime di concorrenza.

Chiara dunque risulta la volontà del legislatore dell'epoca di inserire il Banco di Napoli nel sistema sindacale, nè la successiva legislazione ha modificato la natura dell'ente. Gli ulteriori compiti attribuiti al Banco di Napoli, specie in relazione al programma di

(1) Sent. n. 2207 del 16 luglio 1952, Sez. Un. Pres. Ferrara; est. Torrente; p. m. Macaluso, in causa *Romano c. Banco di Napoli*.

industrializzazione del Mezzogiorno, per quanto notevoli e importanti, non esulano dall'attività bancaria che era già propria dell'istituto. E pertanto le controversie di impiego e di lavoro dei dipendenti del Banco di Napoli appartengono alla competenza del giudice ordinario ai sensi dell'art. 429 n. 3 cod. proc. civ.

Con altra interessante sentenza (2) le Sezioni Unite, pur riconfermando gli stessi principii nei confronti del Banco di Sicilia, hanno però rilevato e precisato che anche nelle controversie relative ai rapporti di impiego con enti pubblici economici difetta di giurisdizione l'autorità giudiziaria ordinaria quando la legge conferisce una facoltà discrezionale alla pubblica amministrazione, per cui i diritti soggettivi che al singolo derivano si attenuano nella loro consistenza e si trasformano in interessi legittimi, la cognizione dei quali appartiene alla giurisdizione amministrativa. Nella specie sulla continuazione del rapporto di impiego aveva inciso un provvedimento amministrativo di carattere discrezionale e cioè un Decreto del Ministro del Tesoro del 1946 che, in base all'art. 3 del D. L. Lgt. 5 ottobre 1944, n. 249, aveva convalidato il provvedimento emanato nel 1945 dal Commissario straordinario del Banco di Sicilia che aveva dichiarato la decadenza dall'impiego di un dipendente del Banco stesso.

Diversa è stata la decisione del Supremo Collegio nei confronti della Banca d'Italia. Con la fondamentale sentenza del 21 ottobre 1952 (3) le Sezioni Unite hanno anzitutto osservato che per la Banca d'Italia vi era nel soppresso regime corporativo divieto di inquadramento sindacale mai revocato e derivante, anche a prescindere dal carattere di istituto di emissione rivestito dalla Banca, dalle altre funzioni attribuitele in via privilegiata. Nè vale obiettare che l'organizzazione sindacale è ormai libera per dedurne che tutti gli enti pubblici senza distinzione andrebbero considerati *de jure* inquadrabili sindacalmente. Infatti, poichè l'art. 39 della Costituzione pone l'organizzazione sindacale dello Stato democratico su basi del tutto diverse da quelle sopprese, è chiaro che il nuovo ordinamento sindacale non è complementare di quello precedente.

(2) Sent. n. 1825 del 21 giugno 1952, Sez. Un., Pres. Ferrara; est. Di Marco; p. m. Macaluso, in causa *De Blasis c. Banco di Sicilia e Ministero Tesoro*.

(3) Sent. n. 3042 del 21 ottobre 1952, Sez. Un. Pres. Anichini; est. Lorzio; p. m. Macaluso, in causa *Couture c. Banca d'Italia*.

A seguito di una penetrante indagine delle funzioni, della struttura e della disciplina giuridica dell'attività della Banca d'Italia le Sezioni Unite hanno riconosciuto che essa opera bensì nel campo della produzione, ma ha una tale posizione di preminenza funzionale che non è possibile concepire la sua attività economica come operante in regime di concorrenza con gli altri istituti di credito. Le sue peculiari funzioni le conferiscono carattere particolarissimo e inconfondibile fra tutti gli istituti di credito operanti nello Stato. Nella sua attività il fine strettamente economico, lungi dall'essere esclusivo o prevalente, è di gran lunga superato dalla funzione che la Banca esplica nell'interesse generale dell'economia della Nazione. Detto fine economico è secondario anche in ordine all'emissione dei biglietti di banca, mentre scompare nella funzione dallo Stato affidata alla Banca stessa, e di importanza massima nell'economia della Nazione, del controllo di tutte le aziende, sia di diritto pubblico che di diritto privato, che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito.

In conseguenza di queste funzioni e di questa attività è prevista una particolare disciplina giuridica relativamente al capitale azionario, all'ingerenza del potere esecutivo e alla composizione dei principali organi della Banca. Per tutte queste ragioni è anche da escludersi la possibilità di revoca del divieto di inquadramento sindacale nei confronti della Banca d'Italia a termini della 2ª parte dell'art. 1 della legge 16 giugno 1938 n. 1303. E pertanto le controversie relative ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti della Banca d'Italia appartengono alla giurisdizione amministrativa (4).

(4) Tra le altre sentenze della Corte di Cassazione in tema di interpretazione dell'art. 429 n. 3 cod. proc. civ., sono da richiamarsi le seguenti: sent. n. 799 del 24 marzo 1952, Sez. Un. Pres. Ferrara; est. Lonardo; p. m. Macaluso, in causa *A.N.E.E.A. c. Rizzi*, che ha ritenuto la competenza del giudice ordinario, in sede di lavoro, e non del Consiglio di Stato per le controversie riguardanti rapporti di impiego degli enti economici dell'agricoltura;

Sent. n. 1197 del 30 aprile 1952, Sez. Un. Pres. Mandrioli; est. Buscaino; p. m. De Martini, in causa *Fondazione Figli italiani all'estero c. Violanti*, che ha affermato la competenza del Consiglio di Stato nelle controversie riguardanti il rapporto di lavoro e di impiego dei dipendenti della Fondazione per i figli degli italiani all'estero, data la natura di ente pubblico non economico della Fondazione stessa;

Sent. n. 1644 del 9 giugno 1952, Sez. Un. Pres. Mandrioli; est. Lonardo; p. m. Macaluso, in causa *Cassa Risparmio Torino c. Audisio*, che ha dichiarato essere enti pubblici a carattere economico le Casse di Risparmio;

Sent. n. 1645 del 9 giugno 1952, Sez. Un. Pres. Mandrioli; est. Duni; p. m. Macaluso, in causa *Alciati ed altri c. Istituto Poligrafico dello Stato*, che ha rilevato come il

10. — Con altra sentenza le Sezioni Unite (5) hanno deciso due interessanti questioni; la prima riflettente la natura delle decisioni prese dal Consiglio nazionale dei commercialisti di Roma sui reclami avverso i risultati delle elezioni dell'assemblea del Consiglio dell'Ordine dei commercialisti di Genova e la seconda riflettente la validità delle elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine, effettuata dall'assemblea dei dottori commercialisti di Genova con 136 votanti di cui 71 per delega.

L'importanza dei principi affermati da questa sentenza, nella risoluzione delle due delicate questioni, trascende la fattispecie specifica esaminata e merita, pertanto, di essere segnalata. In ordine alla prima questione, le Sezioni Unite, dopo aver posto in luce i criteri di distinzione tra decisione di organo di giurisdizione speciale e deliberazione di organo amministrativo, hanno affermato che, nelle Commissioni centrali dei liberi professionisti, ora Consigli Nazionali, è da ravvisare una duplice funzione: una amministrativa ed una giurisdizionale. La funzione, attribuita ai Consigli Nazionali (articolo 6 del D. L. L. 23 novembre 1944, n. 382), di decidere sui reclami proposti contro i risultati delle elezioni del Consiglio dell'Ordine, fra cui quello degli esercenti attività di economia e commercio, deve essere ritenuta attività di carattere giurisdizionale, essendo diretta a risolvere, su istanza dei professionisti iscritti, un conflitto tra i medesimi ed il Consiglio dell'Ordine sulla regolarità delle operazioni elettorali come sulla eleggibilità degli eletti; tale attività porta a una decisione la quale deve essere il risultato di un giudizio logico-giuridico, espletatosi mediante l'applicazione del caso concreto di una determinata norma o di principi di diritto da trarsi dall'ordinamento giuridico positivo.

In ordine alla seconda questione le Sezioni Unite hanno ritenuto che il voto non può essere che personale, perchè solo il voto personale può fedelmente rispecchiare la volontà dell'elettore e nello stesso tempo mantenere la segretezza prescritta dall'art. 2 del decreto del 23 novembre 1944, n. 382.

Poligrafico dello Stato operi nel campo della produzione in regime di concorrenza e pertanto ha ritenuto il carattere di ente pubblico economico dell'Istituto e, in conseguenza, ha affermato la competenza del giudice ordinario nelle controversie fra l'ente e i suoi dipendenti.

(5) Sent. n. 3052 del 29 ottobre 1952, Sez. Un. Pres. Anichini; est. Lombardo; p. m. Macaluso, in causa *Boretti e Pellerano c. Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Genova, Consiglio Nazionale dei Commercialisti in Roma.*

La votazione mediante delega contravviene al principio della personalità del voto, su cui si basa ogni sistema elettorale che voglia rispettare la volontà degli elettori, principio che può essere derogato solo in casi eccezionali: in quei casi, cioè, in cui sia impossibile l'esercizio diretto del voto per le condizioni fisiche dell'elettore. e sempre con le necessarie cautele intese ad impedire che venga falsata la volontà del delegante. Tale principio può trarsi anche dal nostro diritto positivo e, in particolar modo, dall'art. 39 del T. U. delle leggi per le elezioni della Camera dei Deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, nonchè dall'art. 39 del T. U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203.

11. — In materia di giurisdizione è ancora da menzionare una interessante sentenza relativa ad una fattispecie venuta a determinarsi a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di pace.

Un automezzo militare italiano aveva investito in Genova una vettura tramviaria, provocando danni a un privato, mentre il territorio ligure era ancora sotto l'amministrazione militare alleata. Intentata azione ordinaria per risarcimento danni nei confronti dell'amministrazione militare italiana, i giudici di merito avevano ritenuto l'improponibilità della domanda, in quanto avevano considerato applicabile il decreto legislativo 2 maggio 1946, n. 451, relativo agli indennizzi per i danni arrecati ai cittadini italiani delle forze armate alleate di occupazione. I giudici di merito avevano considerato che, per l'art. 20 dell'armistizio, tutte le forze militari operanti nei territori italiani occupati erano alle dipendenze dei comandi militari alleati.

Le Sezioni Unite (6), cassando l'impugnata sentenza della Corte di Appello di Genova, hanno osservato che il regime armistiziale non ha creato in nessun momento per lo Stato italiano una situazione giuridica tale da renderlo incapace di assumere obbligazioni, anche nel campo del diritto privato, nei confronti dei propri cittadini per l'attività — lecita o non lecita — esplicata dai propri organi.

L'efficacia giuridica dell'amministrazione civile, organizzata dopo l'armistizio del 1943, derivava dal consenso prestato, sia pure in istato di necessità, dallo Stato italiano con la Convenzione di armisti-

(6) Sent. n. 3045 del 23 ottobre 1952, Sez. Un. Pres. Mandrioli; rel. Di Liberti; p. m. Macaluso, in causa *Corsino c. Ministero della Difesa-Esercito*.

zio, consenso col quale, in definitiva, si veniva a considerare quale attività amministrativa propria dello Stato occupato anche quella esplicata dagli organi amministrativi dello Stato occupante.

L'errore dei giudici di merito consisteva nell'aver ritenuto come dipendenti dall'occupante le forze militari italiane, mentre, per il citato art. 20 dell'armistizio, l'Italia si era obbligata a mettere a disposizione degli alleati tutti i mezzi utili per lo svolgimento delle operazioni militari, vale a dire i mezzi materiali e non già i propri cittadini con compiti militari. La possibilità di organizzare forze militari fu data all'Italia in seguito al suo riconoscimento di potenza cobelligerante; è ovvio che tali forze non potevano essere che quelle dello Stato italiano, in quanto partecipante alla guerra contro la Germania come soggetto internazionale e quindi con tutte le inerenti capacità rimaste integre in regime di armistizio nei loro elementi essenziali.

Il comando militare alleato aveva piena discrezionalità nell'organizzazione delle forze militari, per la sua funzione direttiva delle operazioni belliche, ma non poteva sopprimere l'autonomia amministrativa alle forze militari italiane.

Pertanto, essendo stato il sinistro prodotto da automezzo militare italiano, guidato da militare italiano, ammissibile doveva ritenersi l'azione ordinaria di danni intentata dal privato nei confronti del Ministero della Difesa-Esercito.

12. — Tra le varie questioni decise dalla Cassazione in materia matrimoniale, su ricorsi proposti dal P. M. a norma dell'art. 72 cod. proc. civ., ritengo opportuno segnalare quelle di maggior interesse per il loro carattere di novità. Per le altre questioni definite, mi limito ad osservare che la Suprema Corte ha ulteriormente sviluppato e consolidato, con rigorosa coerenza, la sua costante giurisprudenza anteriore.

Di fronte ad una possibile difformità di opinione tra il P. M. presso il giudice *a quo* e il P. M. presso il giudice *ad quem*, la Cassazione, con molteplici sentenze (7), ha affermato il carattere distinto

(7) Sent. n. 200 del 23 gennaio 1952, Sez. Un. Pres. Ferrara; est. Torrente; p. m. Eula, in causa *Procuratore Generale Cassazione c. Galtier Lona e Cerè*;

Sent. n. 433 del 18 febbraio 1952, Sez. I. Pres. Anichini; est. Tavolaro; p. m. Eula, in causa *Procuratore Generale Cassazione c. Galoppini e Tedeschi*;

Sent. n. 615 dell'8 marzo 1952, Sez. Un. Pres. Ferrara; est. Tavolaro; p. m. Eula, in causa *Procuratore Generale Cassazione c. Cassinotti*;

Sent. n. 1399 del 15 maggio 1952, Sez. I. Pres. Mandrioli; est. Sagna; p. m. Eula, in causa *Procuratore Generale Cassazione c. Calcagno e Roch*.

ed autonomo delle due impugnazioni, così esattamente interpretando il vigente testo dell'art. 72 cod. proc. civ., che ha espressamente riconosciuto la facoltà di impugnazione « tanto all'ufficio del P. M. presso il giudice che ha pronunciato la sentenza, quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione ».

Da questo principio sono state tratte le illazioni che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione può sempre impugnare la sentenza della Corte di Appello in materia matrimoniale, anche quando sia stata emessa su conclusioni conformi del P. M. presso il giudice *a quo*; che il carattere autonomo dell'impugnazione del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione trova conferma nella particolare ed esclusiva competenza funzionale di detto ufficio, che deve contribuire alla funzione istituzionale della Suprema Corte, quale vigile moderatrice dell'interpretazione uniforme della legge per tutto il territorio della Repubblica; che la comunicazione del biglietto di cancelleria, dalla quale decorre il termine per proporre gravame, va fatta tanto al P. M. presso il giudice *a quo*, quanto al P. M. presso il giudice *ad quem*.

Chiamata a pronunciarsi in merito ad una deliberazione di decisione emessa dal giudice di S. Marino, la Cassazione ha ritenuto che la procedura sommaria di deliberazione « senza contraddittorio » ai sensi dell'art. 6 della Convenzione tra l'Italia e S. Marino, resa esecutiva in Italia con legge 6 giugno 1939 n. 1320 (e modificata dalla successiva Convenzione 28 febbraio 1946, resa esecutiva con decreto n. 276 del 1946), mentre non implica il costituirsi di un contraddittorio tra le parti, importa l'intervento necessario del P. M., quale rappresentante dell'interesse pubblico all'esatta osservanza della legge, trattandosi di deliberazione di un provvedimento relativo alla validità di un vincolo matrimoniale, secondo il rito della Camera di Consiglio (8).

13. — In tema di impugnazione di provvedimenti giudiziari emessi nel territorio di Trieste, la Corte di Cassazione (9) ha affermato il proprio potere di decidere sui ricorsi proposti contro le decisioni di autorità giudiziarie triestine, relativi tanto a sentenze pronun-

(8) Sent. n. 1358 del 12 maggio 1952, Sez. I. Pres. Mandrioli; est. Gualtieri; p. m. Eula, in causa *Procuratore Generale Corte Appello Torino c. Lamperti e Strazza*.

(9) Sent. n. 1283 del 7 maggio 1952, Sez. Un. Pres. Ferrara; est. Torrente; p. m. Eula, in causa *Quaglia c. Caiselli*.

ciate prima dell'entrata in vigore del trattato di pace, quanto a sentenze posteriori.

Le ordinanze del Governo militare alleato, continuando a vigere il regime di occupazione militare del territorio di Trieste, non possono modificare l'ordinamento giurisdizionale esistente nel territorio stesso; pertanto le ordinanze contrarie a questa regola non hanno valore per l'ordinamento giuridico italiano.

14. — Una massima di rilievo è stata affermata nella delicata materia degli atti politici (10). I provvedimenti straordinari di sicurezza pubblica, necessari per la conservazione dell'ordine pubblico, trovano la loro causa giuridica nella ragione di pubblica difesa e rientrano, quindi, nella categoria dei provvedimenti emanati dal governo nell'esercizio del potere politico, come tali sottratti ad ogni impugnativa.

L'atto amministrativo, peraltro, conserva la qualifica di politica solo fino al punto in cui esso risponda alla causa e serva concretamente ad assecondare il raggiungimento dei suoi fini, perdendola, con tutte le conseguenze del caso, quando venga meno la convergenza con la causa iniziale.

15. — È ora opportuno segnalare le seguenti sentenze delle Sezioni semplici.

16. — In materia di rapporti patrimoniali tra i coniugi, degna di menzione è una sentenza (11) che ha ritenuto la piena libertà delle parti nello stabilire il contenuto delle convenzioni matrimoniali, purchè dirette a regolare la situazione patrimoniale dei coniugi durante il matrimonio, di guisa che possono formare oggetto di convenzione matrimoniale anche le donazioni obnuziali.

È pertanto convenzione matrimoniale anche quella in cui sono i genitori degli sposi ad assumersi l'impegno di provvedere agli interessi patrimoniali della nuova famiglia costituita col matrimonio dei rispettivi figli, ripartendosi tra di loro, essi genitori, l'onere di soste-

(10) Sent. n. 515 del 27 febbraio 1952, Sez. Un. Pres. Ferrara; est. Oggioni; p. m. Eula, in causa *Ministero Interno c. De Costanzo*. In questa sentenza, premessa la ragione contingente del sequestro, a persone sospette e in periodo bellico, di apparecchi radio-riceventi, è stato ritenuto che lo spossessamento con carattere di eliminazione del bene si presenta come una esorbitanza dal fine ed il relativo provvedimento è soggetto al sindacato giurisdizionale.

(11) Sent. n. 295 del 7 febbraio 1952, Sez. I. Pres. Pellegrini; est. Caporaso; p. m. Roberto, in causa *Gnecchi c. Toeplitz*.

nere i pesi del matrimonio, che dagli artt. 143-145 cod. civ. è posto invece a carico dei coniugi in misura proporzionale.

17. — Nell'ambito di rapporti patrimoniali familiari la Cassazione (12) ha stabilito la massima secondo la quale il patrimonio comune — proveniente da eredità o da altro titolo — non costituisce condizione indispensabile per il sorgere di una comunione tacita familiare, giacchè questa può inizialmente esistere per effetto di una comune attività di lavoro, i cui utili — anche se diversi in rapporto alle mansioni e attitudini dei singoli componenti — confluiscono nella formazione di un unico peculio destinato indivisibilmente ai bisogni della famiglia e all'eventuale acquisto di beni nell'interesse del consorzio familiare.

Alla comunione tacita familiare possono partecipare anche i minori di età non aventi la piena capacità giuridica.

18. — Il Supremo Collegio, con sentenza del 9 maggio 1952 (13) ha confermato che la responsabilità della p. a. per fatto illecito non trae fondamento dalla norma dell'art. 2049 cod. civ. (responsabilità indiretta per fatto del preposto), perchè ne mancano i presupposti (culpa in eligendo o in vigilando), nè dalla responsabilità obiettiva (secondo il principio *ubi commoda ibi et incommoda*); essa si profila invece quale responsabilità diretta dell'amministrazione per fatto proprio, quando gli organi per mezzo dei quali agisce, nell'ambito delle loro attribuzioni, colposamente arrecano danno al privato.

Questa responsabilità organica dell'amministrazione si radica anche se l'illecito si concreti in una colpa grave del dipendente ed anche se l'attività da costui esplicata per i fini dell'ente sia irregolare e viziosa; perchè nell'una ipotesi e nell'altra è sempre riferibile all'amministrazione (identità soggettiva tra la p. a. e i suoi dipendenti); solo il dolo (fatto illecito doloso) rompe il rapporto tra l'ente pubblico e i suoi dipendenti e fa considerare l'azione come commessa fuori dell'ambito dell'attività dell'ente, escludendone la responsabilità.

(12) Sent. n. 1242 del 5 maggio 1952, Sez. II. Pres. Brunelli; est. D'Apolito; p. m. Pomodoro, in causa *Santavicca c. Santavicca*.

(13) Sent. n. 1312 del 9 maggio 1952, Sez. I. Pres. Cannada Bartoli; est. Chieppa; p. m. Criscuoli, in causa *A.T.A.C. c. Cremonini*.

19. — A seguito di un ricorso in materia fallimentare, la Suprema Corte ha osservato che (14) il fallimento non costituisce un ente a sè, il quale acquisti il patrimonio del fallito, nè diventa terzo sempre e del tutto estraneo e contrario al fallito; ma anzi, di regola, il curatore fa proprie tutte le difese che spettano al fallito in ordine al rapporto controverso.

Solo quando sorge un qualsiasi conflitto tra l'interesse patrimoniale della massa dei creditori del fallimento e l'attività negoziale del fallito, il curatore serba il potere di respingere, come terzo estraneo e con i mezzi adeguati conferitigli dalla legge, tutto ciò che il fallito abbia fatto prima del fallimento.

Ciò non significa che la figura del curatore del fallimento si sdoppi in due rappresentanze — una del fallito ed una della massa — indipendenti ed estranee fra di loro, in quanto le funzioni del curatore, quale organo pubblico della esecuzione collettiva fallimentare, hanno carattere di esclusività sia rispetto al fallito, sia rispetto ai creditori e le stesse azioni che egli esercita — specie quelle di revoca — mentre non sarebbero spettate al fallito, appartengono al patrimonio di quest'ultimo ed è pur sempre nell'amministrazione di tale patrimonio che il curatore le esercita.

20. — Deve ritenersi ormai consolidata la giurisprudenza della Cassazione (15) in tema di concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate, nel senso che il rapporto, derivante da un atto amministrativo (decreto prefettizio), una volta costituito, ha tra le parti il contenuto di una locazione, soggetta alla vigente disciplina dei contratti agrari.

GIURISPRUDENZA PENALE.

21. — Anche le Sezioni penali hanno deciso delicate questioni portate al loro giudizio su importanti argomenti.

(14) Sent. n. 480 del 22 febbraio 1952, Sez. I. Pres. Piacentini; est. Messina; p. m. Pomodoro, in causa *Fallimento Ditta I.T.A. c. Fabbrica italiana specialità parti auto.*

(15) Sent. n. 1223 del 30 aprile 1952, Sez. II. Pres. Felici; est. La Via; p. m. Cigolini, in causa *Tanda c. Cooperativa Agr. Prod. e Lavoro*;

Sent. n. 1331 del 10 maggio 1952, Sez. II. Pres. Felici; est. La Via; p. m. Cigolini, in causa *Cooperativa Agr. « La Popolare » c. Spano*;

Sent. n. 1413 del 16 maggio 1952, Sez. Un. Pres. Mandrioli; est. Buscaino; p. m. Macaluso, in causa *Cooperativa Agr. Prod. Matteotti c. Latino.*

22. — Innanzi tutto, le Sezioni Unite, in tema di giurisdizione, hanno risolto la questione sorta circa i reati militari commessi da persone in congedo illimitato. Al riguardo si era opinato che l'art. 103 della Costituzione — attribuendo la competenza a giudicare per reati militari « gli appartenenti alle forze armate » ai Tribunali militari anche in tempo di pace — si riferisse soltanto ai militari in attualità di servizio. Invece la Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione dei Tribunali militari a giudicare per detti reati anche coloro che si trovino in congedo illimitato (16).

Le Sezioni medesime hanno poi affermato che — mentre non è consentita alcuna impugnazione avverso le sentenze dei Tribunali militari di guerra durante lo stato di guerra — deve ammettersi, una volta cessato tale stato di guerra, il ricorso straordinario per cassazione per i vizi di incompetenza ed eccesso di potere, nonchè per quello della nullità assoluta della sentenza a causa della mancata costituzione del rapporto processuale: ammissibilità, questa, condizionata soltanto alla non ancora avvenuta estinzione della pena (17).

23. — In tema di rapporti internazionali, le Sezioni Unite hanno affermato che, a norma dell'art. 22 del trattato fra la S. Sede e l'Italia, per i delitti commessi nello Stato della città del Vaticano si deve procedere in Italia non solo nell'ipotesi di richiesta della S. Sede e di delegazione data dalla stessa, ma ancora nell'ipotesi in cui il reo si sia rifugiato nel territorio dello Stato italiano. L'espressione « essersi rifugiato nel territorio dello Stato italiano » corrisponde a quella usata dal nostro codice penale: « trovarsi il reo per qualsiasi causa nel territorio del nostro Stato » (18).

(16) Sent. 8 marzo 1952. Pres. Giuliano; rel. Bellano; p. m. Battaglini; ric. *Baldassi*: nella specie, è stato deciso che il direttore di un giornale, a mezzo del quale sia stato commesso un reato militare, risponde di tale reato a sensi dell'art. 57 cod. pen.; e va giudicato dal Tribunale militare, se trovisi in congedo illimitato, nonostante l'art. 21 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948 n. 47. Così pure, sent. 10 maggio 1952. Pres. Giuliano; rel. Bellano; p. m. Battaglini; ric. *Frasca*. Con sentenza della stessa data, pres. Giuliano rel. Vista; p. m. Ebner; ric. *Scarlino*, è infine stato deciso che la istigazione di militari a disobbedire alle leggi è reato specifico nei confronti della manifestazione sediziosa; ed, essendo preveduto come reato militare dall'art. 213 cod. pen. mil. pace, è di competenza dei Tribunali militari, anche se l'istigazione sia rivolta a militari in congedo (in tema di chiamata alle armi con cartolina precetto).

(17) Sent. 19 aprile 1952. Pres. Giuliano; rel. Giannantonio; p. m. Battaglini; ric. *Paci-Ippoliti*.

(18) Sent. 10 maggio 1952. Pres. Giuliano; rel. Giannantonio; p. m. Battaglini; ric. *Azzolli*: e pertanto — aggiunge la Corte — ove l'autore di un delitto commesso

Sull'applicazione dell'art. 45 del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, le Sezioni Unite hanno poi chiarito che l'obbligo incombente allo Stato italiano di estradare i delinquenti politici indicati nella detta disposizione concerne esclusivamente le persone ancora giudicabili e non quelle già condannate definitivamente (19).

In altra interessante decisione, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la funzione giurisdizionale che compete allo Stato occupante a causa della guerra non può mai comprendere la cognizione dei reati comuni non aventi neppur rapporti di occasionalità con lo stato di guerra, anche quando la giurisdizione venga esercitata a mezzo di organi misti, costituiti con elementi appartenenti in parte allo Stato occupante e in parte allo Stato occupato (20).

24. — In tema di contrabbando, le Sezioni Unite hanno, infine, affermato che l'art. 33 della legge doganale, nel determinare la zona di vigilanza a dodici miglia dalla costa e nel comprendere così in essa sia il vero e proprio mare territoriale (estensione di sei miglia dalla costa) che la cosiddetta zona contigua (estensione da sei a dodici miglia), ha inteso equiparare del tutto, nella subbietta materia, al vero e proprio mare territoriale la zona contigua e non già delimi-

nella Basilica di San Pietro sia arrestato dalla gendarmeria pontificia e consegnato alla autorità di pubblica sicurezza, a nulla rileva ricercare se, a norma dell'art. 22 citato, vi sia o meno un'efficace richiesta e delegazione della S. Sede, perchè, per la legalità dell'arresto e del procedimento penale da parte dell'autorità giudiziaria italiana, ricorre la condizione richiesta dalla seconda parte dello stesso art. 22: il trovarsi il reo nel territorio del nostro Stato, sia pure a seguito della consegna effettuatane dalla gendarmeria pontificia.

(19) Sent. 16 febbraio 1952. Pres. Giuliano; rel. Giovine; p. m. Azara; ric. *P. M.* in causa *Court*: la Corte ha negata efficacia, limitatamente al caso deciso, alle norme del D. P. 26 febbraio 1948 n. 363, che consentono la estradizione in esecuzione dell'art. 45 del trattato di pace delle persone definitivamente condannate, sia perchè, come legge delegata, ha oltrepassato i limiti della delegazione, sia perchè quel decreto, in questa parte, è viziato da illegittimità costituzionale per avere apportato deroghe all'art. 10 della Costituzione.

(20) Sent. 21 giugno 1952. Pres. Giuliano; rel. Gatta; p. m. Segati; ric. *Condarelli*: la Corte ha pertanto dichiarato inesistente la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello dell'Asmara costituita dall'Inghilterra dopo l'occupazione dell'Etiopia da parte delle truppe inglesi, in un giudizio riflettente un reato (commercio clandestino di stupefacenti) non avente rapporto neppure di occasionalità con lo stato di guerra. La Corte si è richiamata all'art. 43 dei regolamenti annessi alla seconda Convenzione dell'Aja 29 luglio 1899 e alla potestà di sindacato giurisdizionale dell'autorità giudiziaria italiana sull'osservanza degli obblighi internazionali da parte delle autorità straniere nel territorio occupato.

tare la equiparazione ai soli fini dell'attività di polizia. E pertanto il contrabbando commesso nella zona contigua deve considerarsi, agli effetti della giurisdizione del nostro Stato, come commesso in territorio italiano (21).

25. — Sono ora da citare alcune rilevanti decisioni delle Sezioni semplici.

In tema di reati commessi a mezzo della stampa, la Cassazione ha dichiarato, confermando che l'art. 114 della legge di pubblica sicurezza è stato implicitamente abrogato dall'art. 15 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948 n. 47, che tale ultima norma ha inteso regolare tutta la materia disciplinata dalla prima in ordine alla cronaca di fatti delittuosi o di suicidi, fissando i limiti della libertà di stampa sancita nella Costituzione col ritenere sufficiente, ad evitare il turbamento del comune sentimento della morale e dell'ordine familiare e la possibilità della diffusione di delitti o di suicidi, mantenere il divieto soltanto per la ipotesi della pubblicazione di scritti o disegni che abbiano carattere, contenuto e particolari impressionanti o raccapriccianti (22).

(21) Sent. 19 gennaio 1952. Pres. Giuliano; rel. Giannantonio; p. m. Battaglini; ric. *Poital*. La sentenza afferma i seguenti altri principî: le varie ipotesi di contrabbando doganale, nonostante la loro speciale configurazione diretta a tutelare nel miglior modo i diritti della finanza, non si differenziano per l'evento che, reale o presunto, tentato o consumato, consiste pur sempre nella sottrazione della merce al pagamento dei diritti di confine; ma si differenziano solo per la condotta delittuosa, che la legge prevede in vario modo e precisamente: o in modo specifico nei riguardi di quelle azioni, omissioni od atti esecutivi che ritiene di per sè diretti a determinare l'evento (ipotesi di contrabbando presuntivo) od in modo generico nei riguardi di tutte quelle altre azioni, omissioni od atti esecutivi che possono essere nei casi concreti diretti a causare l'evento stesso (ipotesi di contrabbando reale). Da ciò consegue che, se possono essere contestate e possono ben essere ritenute in sentenza le varie condotte ipotizzate dalla legge, il giudice, peraltro, non può affermare se non l'esistenza di un solo reato di contrabbando e può tener conto delle varie condotte delittuose ai soli fini della determinazione della pena nei limiti fissati per l'unico sussistente reato. Anche nelle ipotesi di contrabbando previste a carico del capitano della nave, è ammissibile il concorso di terze persone, in base ai principî generali del codice penale.

(22) Sez. III, 17 aprile 1952. Pres. Volpe; rel. Sciarrelli; p. m. Loschiavo; ric. *P. M. e Monicelli*. Nello stesso argomento dei reati commessi a mezzo della stampa e nel tema attuale dell'arbitraria pubblicazione di atti di un procedimento penale, questa sentenza ha altresì affermato che rispondono di tale contravvenzione coloro che pubblicano in tutto o in parte, anche per riassunto, il contenuto di atti o documenti di un procedimento penale, anche se le notizie siano state desunte dalla sentenza di rinvio a giudizio, poichè tra gli atti istruttori indicati nell'art. 164 cod. proc. pen. sono comprese anche tali sentenze, delle quali non sia stata data lettura in dibattimento. Invece, ha

Circa la distinzione fra opera d'arte e pubblicazione oscena, un'altra decisione ha sintetizzato e integrato perspicuamente i criteri cui si deve ispirare il giudice, affermando che per opera d'arte non è soltanto da intendere il capolavoro o l'opera unanimemente accettata dalla generalità, ma anche quella che, obbedendo a criteri estetici, sia espressione del modo di sentire o di interpretare la vita secondo la personalità dell'autore e valga a suscitare stati emotivi, procurare godimenti intellettuali, trasfondere sentimenti, passioni e idee, commuovere e convincere. La tutela penale mira soltanto alla repressione della oscenità che sia fine a se stessa (23).

27. — Va segnalata poi una decisione sullo stato giuridico degli « apolidi » ai fini dell'estradizione dall'Italia in altro Paese: la Corte ha affermato che gli apolidi, residenti nei campi raccolta profughi dell'IRO situati in Italia, vanno considerati come residenti nel territorio italiano e pertanto equiparati ai cittadini italiani agli effetti della legge penale e, conseguentemente, della loro estradabilità (24).

28. — A seguito del riconoscimento del diritto di sciopero contenuto nella Costituzione, i lavoratori possono legittimamente astenersi dal lavoro, ma non possono, neanche in occasione di tale astensione, violare impunemente i diritti altrui. È stato quindi ritenuto insussistente il delitto previsto dall'art. 333 cod. pen., ma sussistente quello previsto dall'art. 432, nel fatto di una guardia-barriera ferroviaria che, assentandosi dal servizio in occasione di uno sciopero,

aggiunto altra decisione, gli atti di polizia giudiziaria sono atti preliminari all'istruzione, ma non appartengono all'istruzione preliminare che spetta esclusivamente al Pretore o al P. M.: e pertanto restano fuori della previsione del citato art. 164 e dalla sanzione dell'art. 684 cod. pen. (Sez. III, 17 aprile 1952. Pres. Volpe; rel. Michienzi; p. m. Loschiavo; ric. P. M. in causa *Zulberti*). La perizia tecnica è compresa negli atti di cui è vietata la pubblicazione, anche dopo il deposito e l'avviso ai difensori (Sez. III, 24 aprile 1952. Pres. Volpe; rel. Michienzi; p. m. Loschiavo; ric. P. M. e *Archidiacono*).

(23) Sez. III, 8 aprile 1952. Pres. Pasquera; rel. Rossi; p. m. Reviglio della Veneria; ric. *Jorio*: La Corte precisa che di fronte ad una pubblicazione che si assuma essere oscena è obbligo del giudice approfondire, motivando adeguatamente, ed esaminare se le descrizioni di atti sessuali inserite nell'opera si presentino come fine a se stesse, ossia quale contenuto essenziale del lavoro o se non rappresentino il mezzo necessario per impostare l'opera su un determinato piano letterario, dal quale risalire poi a un problema morale. Non hanno rilievo il fine che l'autore si proponeva, nè la sua pretesa di avere inteso compiere un'opera d'arte.

(24) Sez. III, 18 febbraio 1952. Pres. Pasquera; rel. Vinci-Orlando; p. m. Azara; ric. *Frydmann*.

lasci le sbarre del passaggio a livello aperte, determinando così uno stato di fatto pericoloso per la pubblica incolumità (25).

29. — In materia di libertà personale, sono da segnalare alcune decisioni interessanti.

Con una prima, la Cassazione ha dichiarato che la reclusione, come oggetto di rapporti giuridici fra Stato e colpevole, è « fungibile », sì che una medesima detenzione può imputarsi ad uno o ad altro rapporto giuridico punitivo: e pertanto, come è già stato ritenuto fra reclusione ed arresto e fra detenzione preventiva ed espiazione di pena, deve dirsi ugualmente che, espia una condanna alla reclusione per un reato successivamente estinto o riconosciuto non punibile ovvero per una condanna per la quale sia intervenuta la revisione, la detenzione così sofferta dopo un fatto nuovo, costituente altro reato, deve essere imputata ad espiazione dell'altra condanna inflitta per tale reato commesso anteriormente alla sofferta pena (26).

Con una seconda, vengono sintetizzati ed integrati i criteri da seguirsi sull'applicazione della libertà provvisoria agli imputati: fra l'altro, la Corte ha affermato che tale istituto ha carattere soggettivo, dovendosi avere riguardo specialmente alla personalità dell'imputato e va applicato quando manchi l'assoluta necessità di mantenere lo stato di custodia preventiva, ai fini dell'istruttoria in corso; la guida più completa e sicura è dunque contenuta nell'art. 133 cod. pen., che fornisce al giudice i criteri per valutare la gravità del fatto e la personalità del reo (27).

Con una terza, la Cassazione ha esaminato la posizione del libero vigilato, posto o meno in stato di liberazione condizionale, dichiarando che l'infrazione ai doveri impostigli (la quale comporta la

(25) Sez. I, 26 marzo 1952. Pres. Giuliano; rel. Giannantonio; p. m. Battaglini; ric. *Taglini*. Così, è stato pure ritenuto sussistente il comportamento violento e minaccioso, sufficiente ad integrare il delitto di violenza privata, nel fatto di chi costringa i conducenti di veicoli pubblici a fermarsi (Sez. II, 21 gennaio 1952. Pres. Del Guercio; rel. Caprioglio; p. m. Segati, ric. *Mazzetti*).

(26) Sez. II, 4 giugno 1952. Pres. Petruzzi; rel. D'Arienzo; p. m. Azara; ric. *Caonne*: la sentenza aggiunge che non è esatto che una pena espia sia immutabilmente collegata al titolo esecutivo che ne consenti l'espiazione, nè che la detenzione debba assolutamente seguire la condanna perchè possa valere come sua espiazione: basta invece che essa sia scontata dopo il reato.

(27) Sez. III, 25 marzo 1952. Pres. Pasquera; rel. Novacovich; p. m. Azara; ric. *Rossi*: la gravità del reato, aggiunge la Corte, non costituisce di per sé sola argomento decisivo per il diniego della libertà provvisoria, quando particolari motivi di ordine processuale consentano di far cessare la custodia preventiva.

revoca del beneficio o l'aggiunta o la sostituzione di misure) deve essere sempre cosciente e volontaria, non esistendo la forma colposa della violazione (28).

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

30. — Per la sua particolare delicatezza e per gli effetti che può avere sui limiti della competenza della Corte di Cassazione non posso esimermi dall'accennare brevemente al grave problema sorto circa l'interpretazione dell'art. 134 della Costituzione.

In questo articolo è detto che la Corte Costituzionale giudica, oltre che sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni, anche *sui conflitti di attribuzione* tra i poteri dello Stato e su quelle tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni.

Secondo una corrente di pensiero, i conflitti di attribuzione, indicati in questo articolo, comprenderebbero anche quelli tradizionali disciplinati dalla legge 31 marzo 1877, n. 3761 e dal codice di procedura civile e devoluti fin qui alla competenza della Corte di Cassazione.

Questa tesi non sembra accettabile e nella stessa Relazione della Commissione speciale della Camera dei Deputati sul disegno di legge contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale (29) è stato riconosciuto doversi ritenere più esatta l'interpretazione per la quale i conflitti di attribuzione devoluti alla cognizione della Corte Costituzionale sono soltanto *i conflitti tra poteri costituzionali* prima sottratti al controllo di qualsiasi organo giurisdizionale, con esclusione quindi dei conflitti di attribuzione fra autorità giudiziaria e amministrazione attiva che la legge del 1877 assegnò alla competenza della Corte di Cassazione.

Questa interpretazione è anche più adeguata alla natura di *giustizia costituzionale* che si è voluta attribuire alla Corte Costituzionale, con la cui creazione si è inteso non già modificare, ma completare l'edificio giuridico dello Stato italiano. Senza dire che il sottrarre

(28) Sez. I, 5 giugno 1952. Pres. Gabrieli; rel. Gatta; p. m. Azara; ric. *Aulicino*: in questa decisione, è riconosciuto che, sia che si verta in materia di pene che in quella delle misure di sicurezza, legislazione e dottrina convengono ormai nella stretta affinità e nei non rari fenomeni di sostituzione od equivalenza fra le due specie di sanzioni.

(29) Camera dei Deputati, *Documenti*, 1950, n. 469-A.

alla Corte di Cassazione la competenza nella materia di che trattasi si risolverebbe, contro lo spirito della Costituzione, in una attenuazione anzichè in un rafforzamento della tutela dei diritti soggettivi.

IL LAVORO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

31. — Ho dianzi indicato il numero dei ricorsi civili e penali che si trovano presso la Corte di Cassazione in attesa di decisione.

Sono cifre che non possono restare senza commento, come quelle che rivelano nel funzionamento del più alto consesso giudiziario uno stato di cose che ormai richiede pronti ed efficaci rimedi.

La gravità della situazione apparirà in tutta la sua imponenza solo che si vogliano tener presenti queste pochissime cifre relative all'ultimo quadriennio.

Durante il 1949 pervennero alla Corte 22.275 ricorsi; nel 1950: 19.972; nel 1951: 21.089; nell'anno appena conchiuso ben 28.792.

La Corte nel 1949 decise 14.871 ricorsi e ben 19.307 ne decise nel 1952 senza, tuttavia, riuscire ad evitare che il numero di quelli in attesa di definizione progressivamente passasse dai 28.259, quanti erano al 1° gennaio 1949, al numero di 39.424 che risultano pendenti al 31 dicembre ultimo scorso.

Delle preoccupazioni vivissime e crescenti che pervadono gli ambienti giudiziari di fronte al pericolo di una crisi funzionale che incombe sul Supremo Collegio si è, nello scorso ottobre, reso interprete a Venezia anche il Congresso dell'Associazione Nazionale dei Magistrati.

È doveroso rilevare in primo luogo che una delle conseguenze dell'arretrato che si è venuto formando e che sembra dover crescere in modo inarrestabile, e cioè il ritardo con il quale la Corte è costretta a decidere sui ricorsi, potrebbe causare effetti dannosi al prestigio dell'istituto della Cassazione ed alla fiducia che il popolo deve avere nella giustizia. Basta por mente alla triste situazione che si viene a determinare: contrasti di interessi che si trascinano per anni, avvelenando rapporti individuali, familiari e sociali senza venir definiti; definizioni che intervengono in sede giudiziaria quando ormai le parti, stanche per l'attesa, si sono rassegnate ad un *modus vivendi* qualsiasi; gravi delitti che, dopo aver turbato o sconvolto la coscienza del popolo, non trovano la pronta sanzione che quella coscienza reclama; delitti meno gravi sui quali il definitivo giudizio interviene quando, per il tempo intercorso, anche la punizione giusta può non apparire

più tale; procedimenti che, dopo le fasi giurisdizionali di merito, vengono presi in esame dalla Corte di Cassazione quando non può farsi altro che riconoscere la intervenuta estinzione del reato per prescrizione e via dicendo.

Il ritmo dell'enorme afflusso annuale dei gravami alla Corte di Cassazione appare determinato in parte da cause naturali (fisiologiche) e in parte dall'eccesso dei ricorsi manifestamente ingiustificati.

Quanto alle cause naturali non può contestarsi che i rapporti sociali ed economici si sono moltiplicati e intensificati in progressione accelerata negli ultimi anni e che inoltre le numerose leggi emanate, il cui flusso non può essere contenuto anche per il momento evolutivo che la Nazione attraversa, hanno determinato e determinano il sorgere di molte nuove questioni di diritto in sede civile e penale, le quali devono trovare la loro soluzione definitiva nel responso della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

L'incremento per cause naturali del lavoro giudiziario in Italia è comprovato dalle cifre fornite dall'Istituto centrale di statistica. Da esse risulta che nel primo semestre 1952 sono stati iniziati 286.772 procedimenti civili (di cognizione), con un aumento di 29.858, cioè dell'11,6 % rispetto al primo semestre dell'anno precedente, il quale a sua volta segnava un incremento analogo rispetto al 1950.

Le sentenze pronunciate nei procedimenti suddetti sono state 121.344, sempre nel primo semestre 1952, con un aumento di 18.063, cioè del 17,5 %, rispetto al corrispondente periodo del 1951, il quale già segnava analogo incremento rispetto al 1950.

I decreti di ingiunzione, nel citato primo semestre 1952 sono stati 116.780, con un aumento di 15.180, cioè del 14,9 %¹ rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, che già aveva segnato un incremento sul 1950.

Aumenti pressochè analoghi si sono avuti nei pignoramenti (da 98.190 nel primo semestre 1951 a 124.084 nel primo semestre 1952) e nelle vendite giudiziarie mobiliari (passate da 3.696 nel primo semestre 1951 a 4.862 nel primo semestre 1952).

Per quanto riguarda la criminalità, i dati forniti dall'Istituto Centrale di Statistica indicano una diminuzione del 3,9 % dei delitti previsti dal codice penale nel primo semestre 1952, rispetto al primo semestre 1951 (il totale è di 298.339 con una diminuzione di 11.999), ma, per converso, i delitti preveduti da altre leggi risultano nel primo semestre 1952 pari a 56.678, con un aumento di 12.346, cioè del 27,8 % rispetto al medesimo periodo del 1951.

Il numero delle contravvenzioni nel primo semestre 1952 è stato di 367.361, con un aumento del 10,6 % rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, il quale aveva avuto un incremento analogo nei confronti del 1950. I dati delle contravvenzioni, veramente ingenti nelle loro cifre assolute, essendo stati forniti all'Ufficio Centrale di Statistica dagli uffici giudiziari della Repubblica, si riferiscono alle contravvenzioni che hanno provocato un procedimento penale, il quale, con relativa frequenza, può avere strascichi giudiziari fino alla Cassazione.

Questo aumento del lavoro giudiziario per cause naturali addita, anche a prescindere dalle esigenze derivanti dall'enorme arretrato, la necessità di un aumento del numero dei magistrati di Cassazione (e del personale ausiliario) per poter istituire qualche altra sezione giudicante in materia civile e in materia penale, dopo accurato studio delle effettive esigenze. Aumento che, per altro, deve essere contenuto entro giusti limiti, sia per la necessità che la composizione qualitativa del Supremo Collegio resti sempre all'altezza della sua ardua e altissima funzione, sia perchè l'assolvimento soddisfacente del compito istituzionale della Corte regolatrice, nel suo duplice aspetto di assicurare l'uniformità dell'interpretazione della legge e di continuamente adattarla alle nuove esigenze evolutive della comunità nazionale, postula nell'organo a ciò deputato unità di coscienza, di pensiero e di azione, non realizzabili in un consesso troppo numeroso.

D'altra parte, come già si è detto, un buon numero di ricorsi proposti alla Corte Suprema non appare giustificato da esigenze reali di giustizia e di ciò si ha una riprova nella scarsa percentuale dei ricorsi accolti. Per citare le ultime cifre, basta dire che dei 4.711 ricorsi civili esaminati nel 1952 ne furono accolti solo 1.359 e cioè il 29 %, mentre dei 14.596 ricorsi penali ne vennero accolti 4.455, pari al 30 %, ivi compresi gli annullamenti senza rinvio per essere sopravvenute cause estintive del reato.

Alla quotidiana esperienza dei magistrati e degli avvocati è noto quanto numerosi siano i ricorsi manifestamente infondati, o affidati a motivi non consentiti dalla legge come mezzo di annullamento e quanta sia l'attività e la somma di energie e di tempo che la Corte Suprema è quotidianamente costretta a disperdere per ripetere concetti da anni consolidati nella sua giurisprudenza e spesso pacifici anche nella dottrina.

Quali le cause di questo pullulare di impugnazioni ingiustificate?

Una, di ordine generale, sembra quella dello smarrimento del

concetto originario che è alla base del giudizio di Cassazione: giudizio di legittimità senza interferenze nell'accertamento del fatto, riservato ai primi due gradi di merito, nel che si rinviene il principale fondamento della necessaria unicità della Corte regolatrice, il cui compito non è tanto quello di preservare l'*jus litigatoris* — come ebbi l'onore di ricordare davanti a questa solenne assemblea inaugurando l'anno giudiziario nel gennaio 1948 — bensì l'*jus constitutionis* (30). Lo smarrimento di questo concetto è alla base di un gran numero di ricorsi con i quali si cerca di ottenere dalla Corte Suprema, quasi essa fosse una terza istanza di merito, la rivalutazione del fatto (31).

A questo proposito non è fuori luogo rilevare che il giudizio di Cassazione esige un particolare tecnicismo, una particolare formazione, culturale e intellettuale, sia nei magistrati, sia negli avvocati che vi si dedicano. Di qui l'istituzione, per questi ultimi, di un albo speciale che, tuttavia, giunto progressivamente a comprendere ben 8.000 iscritti (a differenza di quanto avviene in altri Paesi, come la Francia e il Belgio dove il numero di tali avvocati è ridottissimo) ha perduto la possibilità di adempiere alla funzione selezionatrice di particolari attitudini per cui fu istituito. Tanto che autorevoli voci del mondo forense hanno già sollevato la questione della riforma di questo albo per farne un elenco di giuristi specializzati alle particolari esigenze di un giudizio di puro diritto ed in grado, non solo

(30) (L. 1, paragr. 2, D. 49, 8, Macer, lib. sec. de appellat.): «... cum contra sacras constitutiones iudicatur, appellationis necessitas remittitur. contra constitutiones autem iudicatur, cum de iure constitutionis, non de iure litigatoris pronuntiatur, nam si iudex volenti se ex cura muneris vel tutelae beneficio liberorum vel aetatis aut privilegii excusare, dixerit neque filios neque aetatem aut ullum privilegium ad muneris vel tutelae excusationem prodesset, de iure constituto pronuntiasset intellegitur: quod si de iure suo probantem admiserit, sed idcirco contra eum sententiam dixerit, quod negaverit eum de aetate sua aut de numero liberorum probasse, de iure litigatoris pronuntiasset intellegitur: quo casu appellatio necessaria est ».

(31) Relazione di Giuseppe Zanardelli al Progetto di riforma dell'ord. giudiz. presentato il 12 febbraio 1903:

« Il sistema delle tre istanze di merito risponde al bisogno della matura istruzione della causa; con esso si hanno tre giudizi integrali sulla controversia senza scissione della questione di diritto dalla questione di fatto, a garanzia della giustizia del pronunciato (*jus litigatoris*). Al contrario il sistema della Cassazione risponde al bisogno della retta ed uniforme interpretazione ed applicazione della legge: esso prescinde dalle singole contingenze dei fatti, e accettando questi quali furono ricostruiti ed affermati dall'ultimo giudizio di merito, si limita a conoscere della questione di diritto a garanzia meno del particolare diritto dei litiganti, che delle ragioni superiori e dell'interesse generale della legge (*jus constitutionis*) ».

di portare sempre un contributo efficace all'indagine demandata alla Corte, ma anche, quando ne sia il caso, di sconsigliare alle parti private, con ascoltata autorità, la proposizione di non giustificati ricorsi.

È questo tuttavia un problema che va solo accennato, data la sua particolare gravità e delicatezza e la opportunità che gli alti rappresentanti degli ordini forensi abbiano ad esaminarlo sotto ogni aspetto, ai fini di apportare il loro contributo ad una possibile soluzione del problema generale.

Ridurre la impugnabilità per Cassazione in relazione alla materia non è possibile, ostandovi l'art. 111 della Carta Costituzionale.

Sembrerebbe invece opportuno l'adeguamento al mutato valore della moneta del deposito prescritto dall'art. 364 cod. proc. civ., il quale, per la sua tenue entità, è diventato ormai puramente simbolico e non costituisce più una remora alla proposizione di ricorsi infondati.

In via generale occorrerebbe anche rendere più agile e rinviare l'istituto delle pronunce in camera di consiglio, sia in sede civile, sia in sede penale, assicurando in ogni caso la garanzia del contraddittorio.

Tutti coloro che hanno, per ragioni professionali, una larga esperienza di cose giudiziarie, sanno che, in molti casi, il ricorso per Cassazione viene presentato non nella convinzione, e spesso nemmeno nella speranza, che esso possa venire accolto, ma, specialmente in materia penale, allo scopo di ritardare l'esecuzione della condanna per un tempo che, nell'attuale condizione di cose, può essere assai lungo. Onde può dirsi che l'eccessivo numero di ricorsi, causa dell'arretrato e del ritardo nella decisione di essi, è, a sua volta, cagione di altri ricorsi che, proposti allo scopo di approfittare del vantaggio derivante da quell'arretrato e da quel ritardo, contribuiscono ad accrescerlo. E può correlativamente aggiungersi che il miglioramento dell'attuale situazione, che riducesse la durata del tempo intercorrente tra la proposizione del ricorso e la sua definizione, scoraggerebbe la proposizione di molti infondati ricorsi.

La verità è che si è di fronte ad un circolo vizioso, che è necessario spezzare.

La soluzione del grave problema, segnalato in questa sede per grandi linee, sotto il duplice aspetto del migliore funzionamento dell'istituto della Cassazione e della necessità dell'eliminazione dell'enorme arretrato, appare assolutamente indilazionabile.

CONCLUSIONE

32. — Compiuta questa sintetica rassegna dell'attività della Corte di Cassazione, debbo proclamare in primo luogo che tutti i magistrati si sono prodigati, con suprema dedizione, all'espletamento dell'immane lavoro determinato dal grande e sempre crescente afflusso di nuovi ricorsi.

Particolarmente delicato è stato il compito del Supremo Collegio nell'interpretazione e nell'applicazione delle leggi speciali, che, dettate da necessità talvolta contingenti, presentano, per loro natura, non lievi difficoltà esegetiche.

L'attività giurisprudenziale, intensissima e impegnativa nelle materie più disparate, ha costituito un sicuro segno dell'intensificazione dei rapporti sociali, dei traffici, dell'industria e del lavoro.

Confortante la fiducia nella giustizia, che è anche segno di fiducia nei nostri liberi ordinamenti.

All'ideale della libertà si è ispirata la Costituzione con le sue norme sulla autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario il cui fulcro è l'istituzione del Consiglio Superiore della magistratura, organo costituzionale presieduto dal Capo dello Stato. Alla concreta realizzazione di questo ideale tende ora il progetto di legge sul Consiglio Superiore stesso, che, in applicazione dei precetti costituzionali, il Ministro Guardasigilli ha presentato al Consiglio dei Ministri.

Formuliamo l'augurio che quanto prima dell'esame del disegno di legge sia investito il Parlamento in modo che la Costituzione abbia su questo punto la sua attuazione.

È un principio che appartiene al novero delle verità assolute quello del nesso inscindibile che lega giustizia e libertà, sublimi piante che allignano nelle convivenze di alta civiltà, esigenze superiori della vita spirituale e morale, forze propulsive del progresso dei popoli.

Risplenda, o signori, sulla vita che passa l'eternità degli ideali della libertà e della giustizia.

Con questi sentimenti e con l'augurio che il nuovo anno conservi all'Italia e all'umanità il dono inestimabile della pace, mi onoro chiederVi, signor Primo Presidente, che vogliate dichiarare aperto, nel nome del popolo italiano, il nuovo anno giudiziario.